

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA

- Provincia di Milano -

GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA  
ASSESSORATO AL COORDINAMENTO PER IL TERRITORIO

VISTO  
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO URBANISTICA  
[10 M. ROSETTI  
L'ASSESSORE

F.to M. P. con



Approvato con deliberazione n. 16869 del 20.1.87


COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
F.to M. P. con

162 R-L  
87

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA

Il presente è stato pubblicato  
all'atto di pubblicazione il giorno 3/3/87  
al giorno 17/3/87

Il Messo Comunale



*[Handwritten signature]*

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA		
N° 2501		
+ 20 MAR. 1985		
Cat.	Cl.	Fasc.

febbraio 1985

COMPOSTO DA N° 62 Fogli  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
Pozzuolo Martesana, 18 LUG 1985

IL SEGRETARIO COMUNALE

*[Handwritten signature]*

dott. ing. Amedeo Romanò

dott. arch. Guido Vasconi

*[Handwritten signature]*



## I N D I C E

TITOLO 1° -		
Art. 1	- Oggetto del Regolamento Edilizio	
1.1.	- Il presente regolamento disciplina	pag. 1
Art. 2.	- Interventi edilizi	
2.1.	- Interventi di demolizione	" 1
2.2.	- Interventi di manutenzione ordinaria	" 3
2.3.	- Interventi di manutenzione straordinaria	" 4
2.4.	- Interventi di restauro	" 7
2.5.	- Interventi di risanamento conservativo	" 9
2.6.	- Interventi di adeguamento igienico e tecnologico	" 11
2.7.	- Interventi di consolidamento statico	" 12
2.8.	- Ampliamento	" 12
2.9.	- Interventi di ristrutturazione	" 13
2.10.-	- Interventi di nuova costruzione	" 15
2.11.-	- Interventi diversi o per opere minori	" 17
2.12.-	- Interventi relativi a pertinenze	" 18
2.13.-	- Interventi urgenti	" 19
2.14.-	- Varianti in corso d'opera	" 20
2.15.-	- Interventi di variazione della destinazione d'uso	" 20
2.16.-	- Interventi per manufatti provvisori	" 21
2.17.-	- Interventi non ultimati	" 22



  
IL SEGRETARIO COMUNALE



IL SEGRETARIO COMUNALE

- II -

Art. 3.	- Commissione Edilizia		
3.1.	- Competenze	pag.	23
3.2.	- Composizione	"	23
3.3.	- Procedure	"	24
Art. 4.	- Rilevamento del patrimonio edilizio	"	25
TITOLO II° - NORME DI PROCEDURA			
Art. 5.	- Dichiarazione urbanistica	"	26
Art. 6.	- Immobili vincolati	"	27
Art. 7.	- Documentazione integrativa	"	27
Art. 8.	- Domanda di autorizzazione per i piani di lottizzazione	"	28
Art. 9.	- Domanda di autorizzazione e di concessione edilizia	"	30
Art. 10.	- Rilascio dell'autorizzazione o concessione edilizia	"	30
TITOLO III° - NORME MORFOLOGICHE			
Art. 11.	- Conformazione delle costruzioni	"	32
Art. 12.	- Distanze	"	32
12.1.	- Distanze minime tra fabbricati	"	33
12.2.	- Edifici oggetto di piani esecutivi	"	33
12.3.	- Modalità di misurazione delle distanze	"	33
12.4.	- Costruzioni accessorie	"	34
12.5.	- Sporti, aggetti, balconi, emergenze verticali	"	34
Art. 13.	- Accesso di veicoli allo spazio di pertinenza delle costruzioni	"	35



IL SEGRETARIO COMUNALE

- III -

TITOLO IV° - NORME TECNOLOGICHE		
Art. 14.	- Oggetto e applicazione delle norme tecnologiche	pag. 36
Art. 15.	- Requisiti termici e igrotermici	" 37
Art. 16.	- Requisiti illuminotecnici	" 38
Art. 17.	- Requisiti acustici	" 39
Art. 18.	- Requisiti relativi alla purezza dell'aria	" 39
Art. 19.	- Requisiti energetici ed ecologici	" 42
TITOLO V° - ESECUZIONE DELLE OPERE ASSENTITE		
Art. 20.	- Richiesta e consegna di punti fissi: verifica del perimetro delle costruzioni	" 43
Art. 21.	- Disciplina generale del cantiere di costruzione	" 44
Art. 22.	- Scavi	" 45
Art. 23.	- Recinzioni provvisorie	" 45
Art. 24.	- Norme per la salvaguardia di ritrovamenti archeologici, storici e artistici	" 46
Art. 25.	- Strutture provvisionali del cantiere di costruzione	" 47
Art. 26.	- Obblighi da osservare in caso d'interruzione dei lavori o di sopraelevazione di costruzione	" 48

Art. 27.	- Tutela dei manufatti attinenti di servizi pubblici: ripristino di suolo pubblico	pag. 49
TITOLO VI° -		
Art. 28.	- Licenza d'uso e revisione periodica delle costruzioni	" 50
28.1.	- Verifiche e visite tecniche ordinarie e straordinarie	" 50
28.2.	- Licenza d'uso	" 51
TITOLO VII° - DISPOSIZIONI VARIE		
Art. 29.	- Apposizione di indicatori e altri apparecchi	" 53
Art. 30.	- Numero civico degli edifici	" 55
Art. 31.	- Sistemazione del marciapiede	" 56
Art. 32.	- Chiusura di aree edificabili e cave	" 56
Art. 33.	- Obbligo di manutenzione degli edifici e provvedimenti in caso di pericolo per la sicurezza	" 57



SEGRETARIO COMUNALE

REGOLAMENTO EDILIZIO

DEL COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA

TITOLO PRIMO

Art. 1 - Oggetto del Regolamento edilizio

1.1 - Il presente regolamento disciplina:

- tutte le attività di intervento urbanistico ed edilizio ricadenti nel territorio comunale in superficie e nel sottosuolo.
- le destinazioni d'uso
- i controlli sulla esecuzione delle attività sopra richiamate.

Art. 2 - Interventi edilizi:

2.1 - Interventi di demolizione

Sono di demolizione gli interventi volti a rimuovere, in tutto o in parte, manufatti preesistenti, qualunque sia la utilizzazione successiva dell'area risultante.

Le demolizioni, da eseguire nell'ambito di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro o di ristrutturazione, sono soggette alle procedure prescritte per tali interventi e oggetto della autorizzazione o concessione relative all'intervento del quale fanno parte.



SECRETARIO COMUNALE

Le demolizioni, che abbiano carattere autonomo o siano volte a creare spazio a una nuova costruzione, sono soggette ad autorizzazione.

La domanda inerente deve essere corredata dai seguenti elaborati e documenti in duplice copia:

- una planimetria generale in scala 1:500 o 1:1000, intesa a rappresentare la collocazione dell'intervento nel proprio contesto urbano o territoriale nonché il rapporto di quest'ultimo con le eventuali preesistenze, naturali e non, sul lotto interessato;
- rilievo completo dello stato di fatto comprendente planimetrie, alzati a sezioni (in scala 1:100) del manufatto da demolire e relativa documentazione fotografica (eventuale);
- documentazione relativa alle caratteristiche e alle destinazioni d'uso del manufatto stesso;
- relazione circa le modalità tecniche della demolizione;
- indicazione degli estremi di presentazione di eventuale domanda di autorizzazione o concessione per interventi sull'area risultante.

Il rilascio della autorizzazione di demolizione è subordinato:

- alla libertà da persone e cose del fabbricato da demolire; nel caso di demolizione parziale deve essere salvaguardata la stabilità e l'uso

della residua parte della costruzione;

- all'impegno di procedere alla chiusura degli sghembi di fognatura che rimangono inutilizzati;

L'autorizzazione di demolizione per immobili comunque soggetti a tutela è subordinata all'eventuale e preventivo nullaosta delle competenti Autorità.

Qualora l'autorizzazione sia conseguita mediante il silenzio assenso il richiedente può dar corso al lavoro previa comunicazione al Sindaco.

## 2.2 - Interventi di manutenzione ordinaria

Sono di manutenzione ordinaria gli interventi che riguardano:

- le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture interne delle costruzioni;
- le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture esterne, semprechè vengano conservate le caratteristiche esistenti;
- le opere necessarie a riparare parti delle strutture, delle murature non portanti e delle coperture;
- le opere necessarie a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti o ad adeguarli alle normali esigenze di esercizio;



IL SEGRETARIO COMUNALE

- l'apertura e chiusura di vani di porta all'interno di singole unità immobiliari;
- lo spostamento di pareti mobili;
- la manutenzione del verde privato esistente;

L'esecuzione delle opere avviene sotto la personale responsabilità del Committente, previa Comunicazione alla Amministrazione Comunale, sia per quanto riguarda la classificazione delle opere come di manutenzione ordinaria ai sensi del presente articolo, sia per garantire il rispetto delle norme regolamentari di edilizia e di igiene vigenti nel Comune.

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di svolgere accertamenti in qualsiasi tempo sulla consistenza delle opere eseguite, ordinare la sospensione dei lavori e adottare i definitivi provvedimenti sanzionatori, nel caso che le opere eseguite non rientrino tra quelle di manutenzione ordinaria o siano per altro verso in contrasto con le norme urbanistiche, edilizie e di igiene vigenti.

### 2.3 - Interventi di manutenzione straordinaria

Sono così definiti gli interventi destinati a mantenere efficienti nel tempo le strutture e gli elementi costitutivi degli edifici e cioè: lavori



IL SEGRETARIO COMUNALE

di rinnovo delle strutture orizzontali e di consolidamento di quelle verticali; rinnovo della orditura del tetto e del manto di copertura; rinnovo di intonaci e rivestimenti esterni, sostituzione o installazione di serramenti e infissi esterni; sostituzione o installazione di impianti di riscaldamento centrale o di ascensore, a condizione che tutti questi interventi si adeguino alle prescrizioni di eventuali Piani Esecutivi.

Sono esclusi tutti gli interventi che modifichino le strutture verticali e le aperture esterne, così come gli elementi costruttivi e architettonici originari.

Gli interventi di manutenzione straordinaria in costruzioni destinate ad attività industriali e artigianali riguardano qualsiasi opera di natura statica, igienica, tecnologica e funzionale necessaria per conservare e integrare la efficienza degli impianti produttivi esistenti e la salubrità delle costruzioni che li ospitano, sempre che non comporti l'incremento della superficie lorda di pavimento.

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono soggetti ad autorizzazione amministrativa.

La domanda di autorizzazione deve essere corredata dai seguenti documenti ed elaborati in duplice copia:

- planimetria generale in scala 1:2000, intesa ad individuare la localizzazione dell'intervento;
- progetto in scala 1:100 per le opere da eseguire, con eventuali dettagli in scala maggiore, differenziando le strutture esistenti da mantenere, quelle da demolire e quelle di nuova costruzione;
- eventuale documentazione fotografica per gli interventi sulle parti esterne della costruzione;
- dichiarazione di assunzione di responsabilità personale da parte del proprietario o da chi ne ha titolo e di tecnico abilitato, circa la classificazione delle opere come di manutenzione straordinaria ai sensi delle disposizioni del presente regolamento.

Decorsi 90 giorni dalla presentazione della domanda agli uffici comunali, le opere sono da intendersi autorizzate a tutti gli effetti.

In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori previa comunicazione al Sindaco.

Nel caso in cui i lavori non abbiano inizio entro 120 giorni dalla data di formazione del silenzio-assenso, l'autorizzazione decade ad ogni effetto.

Qualora l'immobile sia soggetto a tutela l'autorizzazione deve essere rilasciata in forma esplicita.

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di svolgere accertamenti in qualsiasi tempo sulla congruità della classificazione dichiarata, sulla rispondenza delle opere al Regolamento Edilizio, alle norme tecniche d'attuazione del P.R.G. e alla legislazione vigente, nonché sulla consistenza delle opere eseguite. Qualora vengano riscontrate violazioni della normativa applicabile all'intervento o l'esecuzione di opere difformi da quanto autorizzato, il Sindaco emette diffida dall'iniziare o proseguire i lavori, rimanendo impregiudicati gli ulteriori provvedimenti ai sensi di legge.

#### 2.4 - Interventi di restauro

Si intende quel complesso di lavori volti al recupero della coerenza formale e funzionale di un edificio, depurandolo da tutto ciò che attraverso modificazioni e aggiunte può averla compromessa e ripristinandone condizioni di salubrità e di funzionalità.

Gli interventi di restauro sono soggetti a concessione edilizia, ovvero ad autorizzazione qualora



IL SEGRETARIO COMUNALE

siano diretti esclusivamente al recupero abitativo, con esclusioni di ogni altra destinazione d'uso.

Nei casi di cui è richiesta l'autorizzazione questa deve essere rilasciata in forma esplicita quando trattasi di interventi in immobili soggetti a tutela in base alle vigenti leggi speciali.

Qualora l'autorizzazione sia conseguita mediante il silenzio-assenso, decorsi 90 giorni dalla presentazione della domanda il richiedente può dar corso ai lavori previa comunicazione al Sindaco.

La domanda di concessione o di autorizzazione edilizia deve essere corredata dai seguenti documenti ed elaborati in triplice copia:

- una o più planimetrie generali in scala 1:500 o 1:1000 intese a rappresentare esaurientemente la collocazione dell'intervento nel proprio contesto urbano o territoriale;
- esauriente rilievo cronologico e critico dello stato di fatto, con l'indicazione delle eventuali stratificazioni e aggiunte utilitarie. Il rilievo deve comprendere planimetrie, alzati esterni ed eventualmente interni, sezioni in (scala 1:50) relativi a tutti i piani, anche non abitabili, alle coperture e ai volumi tecnici nonché alle finiture (pavimenti, rivestimenti, infissi ecc.);

- ampio repertorio di ogni elemento naturalisticamente, storicamente e artisticamente significativo, relativo allo spazio interno ed esterno con allegati grafici (in scala 1:20);
- documentazione fotografica a colori;
- documentazione relativa alle caratteristiche e alle destinazioni d'uso della costruzione nel tempo, anche con note storico-critiche eventualmente estratte da studi scientifici e da fonti d'archivio e bibliografiche;
- progetto di restauro con piante, alzati e sezioni (in scala 1:50 e con necessari dettagli in scala maggiore), corredati da ampia descrizione dei materiali da impiegare;
- schema degli impianti tecnologici e, se necessario, degli interventi strutturali;
- ogni ulteriore elaborato richiesto da norme di legge o di altri regolamenti.

#### 2.5 - Interventi di risanamento conservativo

Si intende quel complesso di lavori volti alla conservazione degli elementi principali della distribuzione, della tipologia edilizia e della morfologia, in edifici che nonostante gli interventi di rinnovamento succedutisi nel tempo presentano ancora un riconoscibile impianto tipologico.



IL SEGRETARIO COMUNALE

Gli interventi di risanamento conservativo sono soggetti a concessione amministrativa, ovvero ad autorizzazioni qualora siano diretti esclusivamente al recupero abitativo, con esclusione d'ogni altra destinazione d'uso.

Nei casi in cui è richiesta l'autorizzazione questa deve essere rilasciata in forma esplicita quando trattasi di interventi in immobili soggetti a tutela in base alle vigenti leggi speciali.

Qualora l'autorizzazione sia conseguita mediante il silenzio-assenso, decorsi i 90 giorni dalla presentazione della domanda, il richiedente può dar corso ai lavori previa comunicazione al Sindaco.

La domanda di concessione o autorizzazione deve essere corredata dai seguenti elaborati e documenti in triplice copia:

- una o più planimetrie generali in scala 1:500 o 1:1000, intese a rappresentare la collocazione dell'intervento nel contesto urbano o territoriale nonchè il rapporto di quest'ultimo con le eventuali preesistenze (naturali e non) sul lotto di pertinenza;
- rilievo dello stato di fatto dell'edificio da assoggettare a risanamento conservativo, comprendente planimetrie, alzati esterni ed eventualmente interni e sezioni (in scala 1:100)

relativi a tutti i piani anche non abitabili, alle coperture, ai volumi tecnici e, nei limiti dell'intervento proposto, alle finiture;

- documentazione fotografica a colori;
- documentazione relativa alle caratteristiche e alle destinazioni d'uso della costruzione preesistente;
- progetto di risanamento conservativo (piante, alzati, sezione in scala 1:100) differenziando le strutture esistenti da mantenere, quelle da demolire e quelle di nuova costruzione, con i necessari dettagli in scala maggiore e la descrizione dei materiali conservati o, comunque, da impiegare e l'indicazione specifica delle destinazioni d'uso di tutti i vani e accessori della costruzione.

#### 2.6 - Interventi di adeguamento igienico e tecnologico

Si intende quel complesso di lavori volti a dotare gli edifici che ne siano sprovvisti, di adeguati servizi igienico-sanitari e di impianti tecnologici. Sono ammesse limitate modifiche distributive interne tali da non alterare la ripartizione degli alloggi e senza modificare la destinazione d'uso.

Tali interventi non dovranno comunque comportare alcuna variazione strutturale e architettonica,



IL SEGRETARIO COMUNALE

salvo per i volumi tecnici in caso di adeguamento, e dovranno essere realizzati nel modo più congruente rispetto alle caratteristiche strutturali ed architettoniche della costruzione.

Sono soggetti alle stesse procedure previste per gli interventi di ristrutturazione.

#### 2.7 - Interventi di consolidamento statico

Si intende quel complesso di interventi sugli elementi strutturali verticali ed orizzontali degli edifici volti a mantenere l'assetto statico.

Solo occasionalmente sono consentite modifiche alla tipologia strutturale, in caso di pericolo per la pubblica incolumità o comunque alle cose o alle persone, a seguito di ordinanza del Sindaco.

Sono soggetti alle stesse procedure previste per gli interventi di manutenzione straordinaria.

#### 2.8 - Ampliamento

Consiste nell'edificazione di parti di edificio, in aggiunta alle esistenti, nei limiti fissati dalle norme di zona.

Sono soggetti alle stesse procedure previste per le nuove costruzioni.



IL SEGRETARIO COMUNALE

## 2.9 - Interventi di ristrutturazione

Si intende quel complesso di lavori volti a migliorare le condizioni di funzionalità, di dotazioni di servizi, di igiene e di capacità residenziale degli edifici, attraverso modifiche distributive profonde e generalizzate.

Gli interventi di ristrutturazione non devono comportare incremento di volume o di superficie lorda di pavimento, nè pregiudicare i caratteri dell'ambiente circostante. Gli eventuali incrementi di volume o di superficie lorda di pavimento consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti, sono da intendere come interventi di nuova costruzione.

Gli interventi di ristrutturazione non sono ammessi nelle costruzioni soggette a tutela ai sensi delle vigenti leggi speciali, statali o regionali.

Gli interventi di ristrutturazione sono soggetti a concessione edilizia.

La domanda di concessione edilizia deve essere corredata dai seguenti documenti ed elaborati in triplice copia:

- una o più planimetrie generali in scala 1:500 o 1:1000, tese a rappresentare la collocazione dell'intervento nel contesto urbano o territoriale nonchè il rapporto di quest'ultimo con le eventuali preesistenze (naturali e non) sul lotto di pertinenza;

- rilievo dello stato di fatto della costruzione da ristrutturare, comprendente planimetrie, alzati esterni ed eventualmente interni e sezioni (scala 1:100) relativi a tutti i piani anche non abitabili, alle coperture, ai volumi tecnici e, nei limiti dell'intervento proposto, alle finiture;
- documentazione fotografica a colori (eventuale);
- documentazione relativa alle caratteristiche e alle destinazioni d'uso della costruzione preesistente;
- progetto di ristrutturazione (piante, alzati, sezioni in scala 1:100) differenziando le strutture esistenti da mantenere, quelle da demolire e quelle di nuova costruzione con i necessari dettagli in scala maggiore e la descrizione dei materiali conservati o, comunque, da impiegare e l'indicazione specifica delle destinazioni d'uso di tutti i vani e accessori della costruzione;
- schemi degli impianti tecnologici;
- Ogni ulteriore elaborato richiesto dalle norme di legge o di altri regolamenti.



IL SEGRETARIO COMUNALE

## 2.10 - Interventi di nuova costruzione

Sono di nuova costruzione gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non disciplinati nei precedenti articoli.

Sono altresì da considerare tali, gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria, la posa di involucri mobili insistenti sul suolo, ancorchè privi di ormeggio fisso, l'allestimento di costruzioni leggere anche prefabbricate e di tendoni, nonchè la posa di aerostati, imbarcazioni, vetture e simili quando non utilizzati come mezzi di trasporto.

Gli interventi di nuova costruzione sono soggetti a concessione edilizia.

La domanda di concessione edilizia deve essere corredata dai seguenti documenti ed elaborati in triplice copia:

- copia del rilievo del terreno;
- copia della tavola di P.R.G. e della tavola di P.P. o di lottizzazione, qualora esistano;
- una o più planimetrie generali in scala 1:500 o di 1:1000, intese a rappresentare la collocazione dell'intervento nel contesto urbano o territoriale, nonchè il rapporto di quest'ultimo con le eventuali preesistenze (naturali e non) sul lotto di pertinenza;

- planimetrie generali orientate in scala 1:2000 con le indicazioni delle opere di urbanizzazione primaria esistenti riscontrate presso gli uffici competenti;
- planimetrie in scala 1:200 corredate dai calcoli di verifica della conformità del progetto alle prescrizioni di legge, di P.R.G. e di regolamenti;
- progetto quotato in scala 1:100 comprendente le piante di ogni piano della costruzione, anche non abitabile, le coperture, i volumi tecnici, i prospetti di tutte le fronti con la descrizione dei materiali da impiegare e relativi colori, le sezioni e l'indicazione specifica delle destinazioni d'uso di tutti i vani e accessori previsti;
- pianta del piano terreno di ogni costruzione riportante:
  - a) l'ubicazione e la larghezza degli ingressi veicolari e dei relativi passi carrabili sul marciapiede, compresi quelli esistenti per l'accesso agli immobili confinanti;
  - b) le rampe carrabili e le distanze delle stesse dal filo stradale;
  - c) il percorso dei veicoli in ingresso ed in uscita;



**IL SEGRETARIO COMUNALE**

- d) gli alberi, le aiuole, i chiusini, gli infissi esistenti sul marciapiede fronteggiante la costruzione;
- particolari costruttivi e architettonici delle facciate della costruzione in scala 1:20 con le relative piante e sezioni;
  - schema in scala 1:100 delle posizioni di prelievo e di immissioni prescritte da norme di legge;
  - progetto di utilizzazione, sistemazione e arredo degli spazi coperti;
  - la documentazione prevista dalle vigenti norme per gli scarichi delle acque di rifiuto degli insediamenti produttivi;
  - ogni ulteriore elaborato richiesto dalle norme di Legge o di altri regolamenti.

2.11 - Interventi diversi o per opere minori

Sono definiti diversi o per opere minori gli interventi volti alla produzione di:

- 1) distintivi urbani, quali monumenti, decorazioni e pitture murali che per il loro messaggio figurativo e spaziale possono concorrere alla formazione e riqualificazione del quadro urbano;
- 2) cartellonistica murale, targhe professionali, pubblicitarie o simili di piccole dimensioni;

- 3) impianti di segnaletica stradale conformi al codice della strada, attrezzature per l'illuminazione di spazi pubblici o aperti al pubblico, insegne e striscioni pubblicitari;
- 4) monumenti funerari aventi caratteristiche e dimensioni conformi al Regolamento di Polizia Mortuaria;
- 5) Cappelle ed edicole funerarie.

Gli interventi sopraelencati sono soggetti a preventiva autorizzazione edilizia.

Per gli interventi di cui ai punti 1-2-4 non è necessario il parere della Commissione Edilizia.

La domanda per gli interventi diversi o per opere minori deve essere corredata dai seguenti documenti ed elaborati firmati da un tecnico abilitato all'esercizio della professione (fatta eccezione per quelli di cui al p.to 2), in duplice copia:

- estratto di mappa e di P.R.G. con l'individuazione dell'immobile,
- una planimetria generale in scala opportuna (1:200 o 1:500) qualora necessaria, intesa a rappresentare la collocazione dell'intervento nel contesto urbano o territoriale;
- progetto dell'opera (piante, alzati, sezioni e prospetti in scala opportuna e non inferiore a 1:100) con eventuali dettagli e la descrizione dei materiali da impiegare;
- ogni ulteriore elaborato richiesto da norme di legge o di altri regolamenti.

#### 2.12 - Interventi relativi a pertinenze

Le opere costituenti pertinenze a esclusivo servizio di costruzioni residenziali già esistenti quali verande e pergolati a struttura mobile o fissa senza copertura, recinzioni aventi dimensioni e caratteristiche indicate nelle N.T.A. del P.R.G., cortili e pavimentazioni si intendono autorizzate decorsi 60 giorni dalla

presentazione della domanda.

In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori previa comunicazione al Sindaco.

Qualora l'immobile sia soggetto a tutela, l'autorizzazione deve essere rilasciata in forma esplicita.

#### 2.13 - Interventi urgenti

Sono classificabili quegli interventi, che ancorchè soggetti ad autorizzazioni o a concessioni edilizie si rendono necessari al fine di evitare un pericolo imminente per l'incolumità delle persone.

Possono essere eseguiti anche senza la preventiva autorizzazione o concessione sotto la piena responsabilità personale del Committente, anche per quanto riguarda l'effettiva consistenza del pericolo.

E' fatto obbligo al proprietario di dare immediata segnalazione dei lavori al Sindaco e di presentare entro quindici giorni dall'inizio di questi ultimi, la richiesta di autorizzazione o concessione, in relazione alla natura dell'intervento.

IL SEGRETARIO COMUNALE



2.14 - Varianti in corso d'opera

Le varianti, che si rendessero necessarie nel corso della esecuzione di interventi di straordinaria manutenzione o di opere soggette a concessioni edilizie, possono essere attuate previo esperimento delle procedure inerenti alla preventiva autorizzazione o concessione.

Ove dette varianti non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti o con i regolamenti comunali e non modifichino la sagoma, la superficie utile e la destinazione d'uso delle costruzioni previste nel progetto, le varianti stesse possono essere eseguite previa semplice comunicazione scritta e salva, ove occorra, la necessaria approvazione del progetto variato prima del rilascio della licenza d'uso.

2.15 - Interventi di variazione della destinazione d'uso

Sono di variazione della destinazione d'uso gli interventi volti, anche senza l'esecuzione di opere edilizie, a qualunque mutamento della destinazione d'uso di una unità edilizia come delle singole unità immobiliari.

La domanda di concessione per la variazione della destinazione d'uso, senza la esecuzione di opere edilizie, deve essere corredata dalla



IL SEGRETARIO COMUNALE

documentazione atta a rappresentare, sia il mutamento nelle singole unità immobiliari sia la compatibilità del medesimo con le norme di legge, di P.R.G. e di regolamento.

La domanda di concessione per la variazione della destinazione d'uso, comportante l'esecuzione di opere edilizie, è soggetta, oltre alla presentazione della documentazione di cui al precedente comma, anche alle norme e alle procedure previste dal presente regolamento, per i diversi tipi di intervento.

#### 2.16 - Interventi per manufatti provvisori

GLi interventi volti a insediare sul territorio Comunale manufatti provvisori anche non infissi al suolo necessari per far fronte ad esigenze stagionali o transitorie e attivi comunque per periodi non superiori agli otto mesi, sono soggetti a preventiva autorizzazione, nella quale è espressamente indicata la scadenza o periodicità della autorizzazione stessa.

I manufatti di cui al presente articolo devono avere le dimensioni minime necessarie, essere realizzate in materiali leggeri e possedere comunque requisiti di agevole asportabilità.

Il soggetto autorizzato a insediare il manufatto provvisorio è tenuto a rimuovere lo stesso

IL SEGRETARIO COMUNALE



e a rimettere in ripristino l'area interessata nel termine di 10 giorni dalla data di scadenza dell'autorizzazione; in caso di mancata rimozione e remissione in pristino, l'amministrazione provvede direttamente in danno dell'inadempiente. L'autorizzazione di cui sopra non sostituisce a nessun effetto la concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili all'insediamento di impianti destinati al commercio su aree a tale fine messe a disposizione dalla competente autorità comunale.

#### 2.17 - Interventi non ultimati

Ove l'opera oggetto di concessione edilizia non risulti abitabile o agibile nel termine stabilito, l'intervento per la esecuzione della residua parte e classificato, ai sensi dei precedenti articoli, come l'intervento originario.

Qualora l'intervento non ultimato sia di nuova edificazione e le relative opere risultino già finite al rustico, il successivo completamento viene considerato come intervento di ristrutturazione.

#### 2.18 - Elaborati e documenti integrativi

Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, può chiedere la produzione di elaborati o di documenti non previsti dal presente articolo ove gli stessi risultino necessari per la corretta ed integrale valutazione dell'intervento proposto e del suo inserimento nel contesto urbano o naturale.

Art.3 - COMMISSIONE EDILIZIA

3.1 - Competenze

La commissione edilizia è l'organo ordinario di consulenza tecnica del Comune in materia edilizia e urbanistica.

Essa esprime parere, quanto alla qualità architettonica dei progetti, alla loro estetica nonché alla loro rispondenza agli strumenti urbanistici e alle disposizioni di legge e regolamentari - sugli interventi disciplinati dagli articoli precedenti.

La commissione esprime altresì parere sulle proposte di pianificazione particolareggiata esecutiva, sull'interpretazione, sull'attuazione e sull'eventuale modifica di norme del presente regolamento nonché sull'interpretazione di massima di altre disposizioni vigenti in materia edilizia o urbanistica.

La Commissione edilizia svolge la propria attività ed esprime il proprio parere in seduta plenaria.

3.2 - Composizione

La Commissione edilizia è composta da:

- Sindaco o Assessore da lui delegato, avente diritto di voto;
- 5 membri nominati dalla Giunta Comunale tra persone competenti in materia, aventi diritto di voto;

- Il comandante dei VV.F. o suo delegato, senza diritto di voto, che non concorre alla formazione del numero legale;
- Esercita le funzioni di segretario della seduta un dipendente comunale o un componente della commissione scelto dal presidente tra i presenti.
- partecipa ai lavori della Commissione in veste di relatore il responsabile del procedimento per il rilascio dell'atto richiesto, senza diritto di voto.

I commissari di nomina consiliare durano in carica cinque anni. Si riterranno rinunciatari alla carica quei Commissari di nomina consiliare che senza giustificati motivi risultassero assenti per più di 3 sedute consecutive, e si provvederà quindi alla loro sostituzione per il periodo in cui sarebbero rimasti in carica i membri sostituiti.

Per i componenti la Commissione Edilizia esistono le stesse incompatibilità di parentela fissate dalla legge per i Consiglieri Comunali e quelle richiamate dalla Circolare Ministeriale 5.9.1966 che vieta la inclusione, tra i componenti la Commissione Edilizia, di rappresentanti di organi statali.

### 3.3. - Procedure

La Commissione Edilizia è presieduta dal Sindaco o dall'Assessore all'Edilizia Privata.

- La Commissione edilizia si riunisce ordinariamente in giorni fissi e straordinariamente quando il Presidente lo ritiene opportuno.

In caso di seduta ordinaria non è necessario nessun atto formale di convocazione; in caso di seduta straordinaria la convocazione deve avvenire, anche telefonicamente, con non meno di ventiquattro ore di anticipo.

Per la validità delle sedute e dei pareri della Commissione edilizia occorre la presenza di almeno la metà dei componenti in carica aventi diritto di voto.

I pareri della Commissione Edilizia si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti presenti aventi diritto di voto; in caso di parità tra pareri favorevoli e negativi prevarrà il voto espresso dal presidente o suo delegato.

I componenti della Commissione devono astenersi dal prender parte ai relativi lavori, sia nella fase istruttoria che in quella decisionale, quando si tratta di interesse proprio o di interesse del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e di affini entro il secondo grado.

Art.4 - Rilevamento del patrimonio edilizio

I fabbricati, siti nel territorio del Comune, sono oggetto di rilevamento da parte dell'Amministrazione comunale. Esso è volto a valutazione di carattere edilizio e urbanistico e si riferisce alle unità edilizie nel loro complesso come alle singole unità immobiliari e ai singoli locali, vani e accessori facenti parte delle costruzioni oggetto del rilevamento stesso.

Le indicazioni relative alle destinazioni d'uso, alla tipologia edilizia, alla dotazione di impianti e ser-

vizi, allo stato di esercizio e di manutenzione del costruito e a quanto altro necessario per il rilevamento di cui sopra, sono raccolte in apposita scheda.

Il proprietario di ciascun immobile, o di parte del medesimo, è tenuto a redigere la scheda di rilevamento in occasione della presentazione della domanda di licenza d'uso; è tenuto, altresì, a comunicare all'Amministrazione comunale le eventuali variazioni di uno o più degli elementi rilevati, anche se trattasi di variazioni per le quali non è necessaria l'autorizzazione o la concessione edilizia. Detta comunicazione deve essere effettuata entro sessanta giorni dall'intervenuta variazione.

In sede di prima formazione dell'inventario del rilevamento l'Amministrazione comunale si riserva di chiedere al proprietario di ciascun immobile di redigere la scheda dello stato attuale, secondo criteri e modalità da essa dettati.

## TITOLO SECONDO

### NORME DI PROCEDURA

#### Art.5 - Dichiarazione urbanistica

L'Amministrazione comunale rilascia ai cittadini, entro 30 giorni dalla loro richiesta, dichiarazione urbanistica che specifica, per l'immobile oggetto della richiesta stessa, le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati nonché le modalità di intervento



IL SEGRETARIO COMUNALE

eventualmente previsto nel Programma pluriennale in attuazione.

Il contenuto della dichiarazione comunale ha carattere certificativo rispetto alla disciplina vigente al momento del suo rilascio, ma non vincola i futuri atti che l'Amministrazione Comunale può emanare nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Art.6 - Immobili vincolati,

Per immobili soggetti a tutela ai fini del presente regolamento, si intendono quelli per i quali il rilascio dell'autorizzazione o della concessione edilizia è subordinato al preventivo ottenimento di nulla-osta da parte di altri Enti, preposti alla tutela delle cose di interesse artistico e storico e alla protezione delle bellezze naturali nonché alla tutela idrogeologica, aeroportuale, boschiva o alla conservazione dei valori tutelati da leggi sui parchi e sulle riserve naturali.

Art.7 - Documentazione integrativa

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale ritenga che le istanze per gli interventi previsti dal presente regolamento non siano corredate dagli atti, documenti ed elaborati previsti nelle norme vigenti in materia urbanistica ed edilizia, ovvero la documentazione stessa non risulti sufficiente ai fini dell'esame amministrativo, notificherà all'interessato l'elenco degli atti, documenti ed elaborati da produrre.



IL SEGRETARIO COMUNALE

I termini per l'esame delle singole istanze riprendono a decorrere dalla presentazione all'Amministrazione dell'ultimo dei documenti richiesti.

**Art.8 - Domanda di autorizzazione per i piani di lottizzazione**

La domanda volta a ottenere il nulla-osta alla lottizzazione deve essere sottoscritta dai proprietari di tutte le aree comprese nell'ambito del piano di lottizzazione.

Il progetto del piano di lottizzazione deve essere corredato dai documenti e dagli elaborati prescritti dalla vigente legislazione e dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G.

A integrazione di tali documenti, la domanda di lottizzazione deve essere altresì corredata da:

- copia autentica degli eventuali atti costitutivi di servitù o di vincoli gravanti sulla proprietà e operanti agli effetti edificatori nonché copia autentica di eventuali atti costitutivi di diritti reali su fondo altrui dei quali sia prevista l'utilizzazione;
- rilievo topografico (nella stessa scala del progetto planivolumetrico) o aerofotogrammetrico quotato dell'area di intervento con l'indicazione del piano di spiccato delle costruzioni previste;
- schema della rete di trasporti pubblici (con l'indicazione dei punti di fermata e delle percorrenze)



IL SEGRETARIO COMUNALE

e della viabilità della zona nella quale si inserisce la lottizzazione;

Il progetto planivolumetrico deve indicare, oltre a quanto prescritto dalla legge;

- gli allacciamenti delle infrastrutture primarie agli impianti esistenti o previsti;
- le dimensioni e le altezze delle costruzioni nonché le destinazioni d'uso previste in esse e in ogni loro parte;
- le eventuali utilizzazioni in sottosuolo e la localizzazione dei servizi centralizzati e dei parcheggi privati;
- la sezione e i prospetti schematici;
- documentazione fotografica a colori dell'area oggetto della lottizzazione stessa e dell'ambiente circostante.

Per le lottizzazioni riguardanti, anche parzialmente, immobili comunque soggetti a tutela, devono essere altresì prodotti i seguenti elaborati:

- indagine urbanistica, tendente a illustrare le caratteristiche della struttura urbana nei suoi elementi fisici e socio-economici;
- schede storico-critiche delle costruzioni tutelate o da sottoporre a interventi di restauro o recupero.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, qualora ne ravvisi la necessità ai fini della completa valutazione del progetto, di richiedere una più ampia documentazione.



IL SEGRETARIO COMUNALE

Art.9- Domanda di autorizzazione e di concessione edilizia

La domanda di autorizzazione o di concessione edilizia deve essere redatta sui moduli a stampa forniti dalla Amministrazione Comunale, corredata dal progetto esecutivo costituito da tipi riducibili in formato UNI e dagli atti e dagli elaborati previsti per i singoli interventi.

Gli atti di cui sopra devono essere firmati, sin dal momento della presentazione, da chi ha titolo a chiedere l'autorizzazione o la concessione edilizia e dal progettista.

Il direttore e l'assuntore dei lavori devono essere indicati prima dell'inizio dei lavori stessi. Essi hanno l'onere di prendere adeguata conoscenza dell'autorizzazione o della concessione e dei relativi allegati; l'assuntore deve altresì indicare, prima dell'inizio delle opere, il tecnico responsabile del cantiere.

All'atto della sottoscrizione, tutti i soggetti di cui sopra devono indicare la propria residenza nel Comune ovvero il domicilio quivi eletto.

Le eventuali sostituzioni del direttore o dell'assuntore dei lavori o del tecnico responsabile del cantiere devono essere immediatamente comunicate per iscritto al Sindaco dal titolare dell'autorizzazione o della concessione edilizia e dagli interessati.

Art.10- Rilascio dell'autorizzazione o concessione edilizia

Il Sindaco, acquisiti i pareri dell'Ufficiale Sanitario,



IL SEGRETARIO COMUNALE

della Commissione Edilizia, assume la propria determinazione in merito alla domanda di autorizzazione o di concessione edilizia, dandone comunicazione all'interessato nei modi previsti dalle vigenti norme di legge.

Il Sindaco, qualora ritenga di non poter accogliere la domanda, la respinge con provvedimento scritto e motivato da notificare al richiedente. Sono respinte senza ulteriore esame le domande quando, da preventiva verifica, l'opera progettata:

- contrasti con le prescrizioni urbanistiche o del presente regolamento;

Il Sindaco, nel caso di accoglimento della domanda, rilascia l'autorizzazione o la concessione edilizia, menzionandovi i pareri, indicando le destinazioni d'uso ammesse, destinazioni che devono risultare anche dai tipi del progetto, e descrivendo sinteticamente l'intervento per il quale è richiesta autorizzazione o concessione. Fanno parte integrante dell'Autorizzazione o della concessione edilizia gli elaborati di progetto muniti di firma di un componente della Commissione Edilizia.

La voltura dell'autorizzazione o della concessione edilizia, anche a più soggetti non comporta divisione del relativo atto amministrativo.

Per interventi edilizi su aree dotate di strumenti urbanistici attuativi, una volta presentata la relativa domanda e durante lo svolgimento della procedura di esame del progetto, il Sindaco può autorizzare la predisposizione del cantiere.

Detta autorizzazione deve essere esplicita.

IL SEGRETARIO COMUNALE



## TITOLO TERZO

### NORME MORFOLOGICHE

#### Art.11 - Conformazione delle costruzioni

Gli edifici dovranno armonizzare il loro aspetto per quanto riguarda i materiali di rivestimento, le tinteggiature e le coperture, all'ambiente in cui sono previsti, con particolare riguardo alle caratteristiche dell'abitato e della località.

L'altezza delle costruzioni è regolata oltre che dalle prescrizioni di legge:

- dalla disciplina di P.R.G. e dei relativi strumenti esecutivi;
- dalle eventuali convenzioni e servitù sia pubbliche che private;
- dal rapporto tra le fronti delle nuove costruzioni e gli spazi pubblici o privati antistanti.

L'altezza dei fabbricati e, in genere, di tutte le costruzioni (H) si misura a partire dalla quota 0,00 convenzionale del marciapiede esistente o, in mancanza di questo, dalla quota della strada, dalla quale l'area di pertinenza del fabbricato ha l'accesso principale, aumentata di cm. 15 e si calcola:

- a) per i fabbricati a destinazione diversa dalla produttiva, sino all'intradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano nel quale si trovino vani aventi i requisiti di abitabilità o di agibilità;
- b) per i fabbricati a destinazione produttiva, sino all'intradosso del solaio di copertura degli ambienti produttivi.

Art.12 - Distanze

Le distanze tra fabbricati nonchè dei fabbricati dalle strade e dai confini di proprietà e di zona sono disciplinate come segue:

12.1 - Distanze minime tra fabbricati

In tutte le zone per gli interventi di nuova costruzione o di ricostruzione, è prescritta una distanza minima di m.10; per gli altri interventi può essere mantenuta la distanza preesistente; ove però almeno una di dette pareti sia finestrata ed i fabbricati si fronteggino per un tratto non inferiore a m.12, deve essere rispettata se maggiore una distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto. Se i fabbricati tra i quali deve essere verificata la distanza sono posti in zona di diversa destinazione di P.R.G. si applica la disciplina della zona in cui si trova l'area interessata dall'intervento.

12.2 - Edifici oggetto di piani esecutivi

Nel caso di edifici che formano oggetto di piani esecutivi sono ammesse all'interno distanze inferiori a quelle di cui al precedente articolo.



SECRETARIO COMUNALE

12.3 - Modalità di misurazione delle distanze

La distanza tra i fabbricati si misura, per ciascun fabbricato, sulla ortogonale, al piano della parete esterna

del fabbricato stesso e senza tener conto delle costruzioni accessorie esterne all'edificio come definite dal successivo articolo 12.4 (per le quali è prescritta la distanza di cui al punto 3 di detto art. 12.4): a questo limitato fine sono considerate costruzioni accessorie esterne all'edificio anche quelle aventi altezza massima di mt. 2,80 (calcolata tra il piano di calpestio ed il punto più alto della copertura) purchè realizzate entro il 17/03/1987 ovvero eseguite in forza di concessione o di autorizzazione rilasciata prima di tale data.

#### 12.4 - Costruzioni accessorie

Le costruzioni accessorie esterne all'edificio e cioè autorimesse, ripostigli, serre, magazzini, depositi, dovranno rispondere alle seguenti prescrizioni:

- 1) siano costruite con struttura di comprovata solidità e durata e decorosamente finite alla stregua delle costruzioni principali;
- 2) Abbiano copertura piana o a falda che non superi - nel punto più alto - la quota di mt. 2,50 e sia di aspetto decoroso;
- 3) Distino almeno mt. 5,00 dalla strada (salva diversa disposizione delle N.T.A. del P.R.G.) e mt. 3,00 dalle pareti finestrate degli edifici;
- 4) l'inizio, della pendenza delle rampe carrabili dovrà essere arretrato dal confine del lotto su strada di almeno mt. 4,00;
- 5) nel caso siano interrate o seminterrate abbiano un sovrastante strato di terra di coltura non inferiore a mt. 0,50.  
Tali edifici accessori possono essere realizzati sul confine di proprietà.
- 6) Le recinzioni su fronte strada o comunque prospicienti spazi pubblici od aperti al pubblico transito debbono avere altezza massima di mt. 2,50 ed essere trasparenti; l'eventuale zoccolo a muro pieno non deve superare l'altezza di mt. 1,00. Le altre recinzioni debbono avere l'altezza massima di mt. 3,00.

#### 12.5 - Sporti, aggetti, balconi, emergenze verticali

Tutte le sporgenze dovute a strutture, decorazioni, infissi e simili non potranno superare le seguenti misure rispetto alla



IL SEGRETARIO COMUNALE

verticale innalzata sul filo stradale:

- dalla quota di 0,00 (marciapiede) alla quota di mt. 4,00 = mt. 0,05;
- oltre la quota di mt. 4,00 = mt. 1,20.

I corpi di sporgenza, i balconi chiusi e quelli aperti verso strada, ma chiusi con parete laterale oltre l'altezza del parapetto anche sul solo fianco verso il confine, sono vietati verso gli spazi pubblici inferiori a mt. 8,00 di larghezza.

Art.13 - Accesso di veicoli allo spazio di pertinenza delle costruzioni

L'accesso dei veicoli dagli spazi pubblici agli spazi di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili; ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito da quello a minor traffico. L'accesso a uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna.

- 13.2 - E' concessa, a spese dell'edificante e a cura dell'Amministrazione comunale, l'apertura nella cordatura del marciapiede di passi carrabili per l'accesso dei veicoli agli spazi privati alle seguenti condizioni:
- la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a 4,50 m. e superiore a 6,50 m.;
  - la distanza del passo carrabile dallo spigolo della costruzione in angolo fra due spazi pubblici, percorsi da traffico veicolare, non deve essere inferiore a m. 10, fatti salvi i casi di comprovata impossibilità;
  - la distanza da un altro passo carrabile non deve essere inferiore a 2 m e, ancora, la distanza dello stesso dal

confine di proprietà non deve essere inferiore a 1 m.

13.3 - L'accesso agli spazi in sottosuolo destinati al ricovero dei veicoli deve essere assicurato tramite:

- rampe antidrucciolevoli di idoneo tracciato e pendenza, dotate di scalinate o percorsi dentati per il transito di pedoni;
- tratti di piano, da ricavare sullo spazio privato, lunghi almeno 4,00 m, per il collegamento del primo con lo spazio pubblico o con altro spazio riservato ai pedoni.

#### TITOLO QUARTO

#### NORME TECNOLOGICHE

Art. 14 - Oggetto e applicazioni delle norme tecnologiche

Le norme tecnologiche disciplinano i requisiti che gli edifici devono possedere per soddisfare, almeno al livello di soglia, le esigenze dell'uomo e della collettività. Le norme tecnologiche sono vincolanti per gli interventi di nuova costruzione.

Esse sono altresì vincolanti, negli interventi sugli edifici esistenti, per quanto compatibile con le opere previste e con l'incidenza dei costi dell'adeguamento sul costo complessivo di tali opere.

Ove questi interventi interessino edifici o loro parti soggette a tutela, l'applicazione delle norme tecnologiche è subordinata al rispetto delle disposizioni di legge.

Sono comunque vincolanti per tutti gli edifici le disposizioni più restrittive, dettate da leggi o da regolamenti

Art. 15 - Requisiti termici e igrotermici

Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo che si abbiano in ogni locale, in particolare nei mesi freddi e nei mesi caldi, temperature dell'aria e temperature superficiali interne delle parti opache delle pareti, adeguate alla destinazione d'uso.

La temperatura di progetto dei locali e degli spazi interni riscaldati non deve essere superiore a 20°C.

Temperature maggiori possono essere previste:

- nei locali degli ospedali, delle cliniche, della case di cura e similari, destinati alle attività sanitarie;
- nei locali destinati a piscine, saune e attività assimilabili;
- nei locali degli edifici destinati ad attività produttive o a funzioni assimilabili, ove richieste dal ciclo tecnologico.

Il valore di tali maggiori temperature deve essere giustificato con elementi oggettivi.

La temperatura di progetto deve essere uguale per tutti i locali e gli spazi riscaldati degli alloggi e non inferiore a 18°C.

Le parti opache delle pareti degli alloggi non devono essere sede di condensazioni permanenti nelle condizioni di occupazione e di uso previste in progetto.



Art. 16 - Requisiti illuminotecnici

Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo che l'illuminazione dei loro locali sia adeguata agli impegni visivi richiesti.

L'illuminazione diurna dei locali deve essere naturale diretta. Possono tuttavia fruire di illuminazione diurna naturale indiretta oppure artificiale:

- i locali destinati a uffici, la cui estensione non consente l'adeguata illuminazione naturale dei piani di utilizzazione;
- i locali aperti al pubblico destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative, nonché i pubblici esercizi;
- i locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di illuminazione;
- i locali destinati a servizi igienici, gli spogliatoi, gli anticabinetti;
- i locali non destinati alla permanenza di persone;
- gli spazi di cottura;
- gli spazi destinati al disimpiego e alla circolazione orizzontale e verticale.

Le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne devono essere dimensionate e posizionate in modo da permettere l'adeguata illuminazione dei piani di utilizzazione.



Le parti trasparenti delle parti perimetrali esterne dei singoli locali degli alloggi, non devono avere aree inferiori a 1/8 di quella del piano di calpestio dei locali medesimi.

La conservazione delle minori superfici trasparenti esistenti può essere autorizzata negli interventi sugli alloggi esistenti.

Le parti trasparenti delle pareti perimetrali degli alloggi devono essere dotate di dispositivi permanenti che consentano la loro schermatura ed il loro oscuramento.

Art.17 - Requisiti acustici

Gli edifici devono essere ubicati, progettati e realizzati in modo che i livelli sonori degli eventuali rumori da esse immessi negli edifici circostanti non superino i valori compatibili con la destinazione di questi ultimi.

In zone particolarmente rumorose il Sindaco può prescrivere isolamenti acustici normalizzati aventi indici di valutazione maggiori di quello normato e tali da tutelare le esigenze della destinazione residenziale, il richiedente deve attenervisi.

Art.18 - Requisiti relativi alla purezza dell'aria

Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo che ogni locale possa fruire in tutte le stagioni di aerazione adeguata alla sua destinazione.



I locali destinati alla permanenza di persone, i quali fruiscono di aerazione naturale, devono avere almeno un serramento esterno opportunamente dimensionato e posizionato dotato di uno o più parti apribili.

Le sostanze inquinanti prodotte da sorgenti che non siano persone o animali devono essere abbattute presso le sorgenti medesime o espulse dai locali prima che vi si diffondano.

Gli edifici e i sistemi di aerazione devono essere progettati e realizzati in modo da impedire l'immissione nei locali sia dell'aria che degli inquinanti espulsi, nonché la diffusione nei medesimi degli inquinamenti prodotti in altri locali.

L'altezza media dei locali non deve essere minore di 2,70 m.

La minima distanza tra il pavimento e il soffitto finiti non deve comunque essere inferiore a 2,10 m.

L'altezza media può essere ridotta:

- a 2,40 m., nei gabinetti e negli antigabinetti; negli spogliatoi, negli spazi destinati al disimpegno e alla circolazione orizzontale e verticale e nei locali non destinati alla presenza di persone.

La conservazione delle minori altezze esistenti può essere autorizzata negli interventi sugli edifici esistenti.

- La minima altezza degli spazi sottostanti ai soppalchi non deve essere minore di 2,10 m.; almeno la medesima minima altezza deve intercorrere tra il pavimento finito dei soppalchi e il soffitto finito dei locali, ove i soppalchi siano destinati alla permanenza di persone.



- La superficie dei soppalchi non deve essere superiore a un terzo di quella del locale soppalcato.
- La superficie utile dei locali di soggiorno degli alloggi non deve essere minore di 16 mq.; quella dei locali di servizio non deve essere minore di 9 mq. per le cucine, quella delle camere da letto non deve essere minore di 14 mq. per le camere matrimoniali e di mq. 9 per quelle a un letto. La conservazione delle minori superfici esistenti può essere autorizzata, per gli anzidetti locali di soggiorno e di servizio, negli interventi sugli alloggi esistenti.

Le parti apribili dei serramenti esterni dei singoli locali degli alloggi, ove questi fruiscono di aerazione naturale, misurate convenzionalmente al lordo dei telai, non devono avere aree inferiori a 1/8 di quella del piano di calpestio dei locali medesimi.

Ogni alloggio deve essere dotato di almeno un bagno con aerazione diretta, salvo i casi di dimostrata impossibilità nel quadro di interventi di recupero edilizio.

I coefficienti di ricambio dei gabinetti ciechi degli alloggi devono avere valori di progetto non minori dei seguenti:

- aerazione continua 6mc./hmc.;
- aerazione discontinua 12mc./hmc.;

i gabinetti degli alloggi, fatta eccezione per quelli ad uso esclusivo degli utenti di una sola camera da letto, devono essere disimpegnati dai singoli locali.

Art.19 - Requisiti energetici ed ecologici

Gli edifici e gli impianti in essi installati devono essere progettati, realizzati, accessoriati e condotti in modo che non vengano superati i consumi energetici nonchè le emissioni di sostanze inquinanti consentiti.

Il coefficiente volumico di dispersione termica per trasmissione  $C_d$  non deve superare negli edifici di nuova costruzione, in funzione del loro coefficiente di forma  $F$ , i seguenti valori:

- $C_d=0,44$  W/mcK, per  $F$  minore di 0,30 mq/mc.
- $C_d=0,86$  W/mcK, per  $F$  maggiore di 0,90 mq/mc.
- $C_d=0,23+0,70 F$  W/mcK, per  $F$  compreso tra 0,30 e 0,90 mq/mc.

i valori di  $C_d$  così calcolati vanno approssimati alla seconda cifra decimale: per difetto, ove la terza cifra decimale risulti minore o uguale a 5, e per eccesso, ove risulti maggiore di 5.

I valori indicati non sono vincolanti per le parti degli edifici industriali e similari destinate alla produzione.

Le acque meteoriche devono essere immesse nei collettori di fognatura; possono tuttavia, previa autorizzazione, essere disperse in superficie.

I liquami, le acque usate e le acque di scarico industriali devono essere immessi nei collettori di fognatura o nelle acque superficiali: la concentrazione delle eventuali sostanze inquinanti in essi contenuti non deve eccedere quella consentita.



IL SEGRETARIO COMUNALE

## TITOLO QUINTO

### ESECUZIONE DELLE OPERE ASSENTITE

#### Art. 20 - Richiesta e consegna di punti fissi: verifica del perimetro delle costruzioni

Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione o di recinzione, il concessionario è tenuto a richiedere al Sindaco la ricognizione della linea di confine con gli spazi pubblici dell'area di pertinenza della costruzione oggetto di concessione, precisando nella richiesta il nominativo del direttore dei lavori responsabile. Nell'esecuzione dell'opera il concessionario deve attenersi ai punti fissi di linea e di livello che gli sono comunicati.

Le operazioni di cui sopra sono eseguite da personale del Comune oppure messo a disposizione dal Concessionario e dall'assuntore dei lavori sotto la direzione di un funzionario comunale.

Delle operazioni di cui sopra è redatto verbale che viene sottoscritto anche dalle parti private per presa d'atto; tutte le spese sono a carico del richiedente, che deve provvedere al versamento di un deposito all'atto della richiesta.

Le costruzioni private non devono invadere con le proprie fondazioni il suolo pubblico salva formale concessione; dette costruzioni devono essere progettate e costruite in modo da non trasmettere spinte orizzontali verso il suolo pubblico.



IL SEGRETARIO COMUNALE

**Art.21 - Disciplina generale del cantiere di costruzione**

Nei cantieri edili, dove siano in esecuzione gli interventi disciplinari del presente regolamento, deve essere affissa, in vista del pubblico, una tabella chiaramente leggibile di dimensioni di m. 0,50x1,00 con l'indicazione degli estremi della concessione o autorizzazione edilizia, del titolare di essa, del nome dell'Impresa assuntrice dei lavori, del responsabile del cantiere e del direttore dei lavori. La tabella e le scritte sono esenti dal pagamento di tasse e di diritti comunali.

Nei cantieri edili devono essere tenuti a disposizione dei funzionari comunali i tipi del progetto in corso di esecuzione, muniti del visto originale di approvazione o copia autentica dei medesimi.

I cantieri edili e le costruzioni provvisoriamente in essi allestite sono assimilati agli edifici industriali per quanto riguarda la dotazione minima di servizi prescritta per legge o dal presente regolamento.

Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili, destinate alla permanenza di persone, compresi i servizi igienici, devono conseguire il nulla-osta dell'Ufficiale sanitario su specifica domanda dell'assuntore dei lavori.

E' fatto altresì obbligo all'assuntore dei lavori di essere presente in cantiere o di assicurarvi la presenza permanente di persona idonea che lo rappresenti (responsabile di cantiere).



IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Sindaco, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori.

Art. 22- SCAVI

La stabilità degli scavi deve essere assicurata in modo da resistere alla spinta del terreno circostante e da non compromettere la sicurezza di edifici e impianti posti nelle vicinanze.

Gli scavi non devono impedire o disturbare l'ordinario uso degli spazi pubblici e in ispecie di quelli stradali; ove risulti necessaria occupazione di tali spazi, deve essere richiesta formale concessione all'autorità comunale.

Art. 23- Recinzioni provvisorie

Il titolare di autorizzazione o concessione edilizia, prima di dar corso a interventi su aree poste in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve, previa denuncia all'Amministrazione Comunale, recingere provvisoriamente l'area impegnata dai lavori o, comunque, adottare i diversi accorgimenti tecnici secondo prescrizioni che saranno impartite dai competenti uffici comunali: la denuncia deve essere corredata dal nulla-osta degli enti esercenti le condutture e i cavi aerei e sotterranei interessati.

In ogni caso devono essere adottati provvedimenti atti a salvaguardare l'incolumità pubblica, ad assicurare il pubblico transito e evitare la formazione di ristagni d'acqua.



IL SEGRETARIO COMUNALE

Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l'esterno e hanno darimanere chiuse quando i lavori non sono in corso. Gli angoli sporgenti delle recinzioni o di altre strutture di cantiere devono essere dipinti per tutta la loro altezza a strisce bianche e rosse con vernice riflettente e muniti di segnale illuminato a luce rossa che deve rimanere acceso dal tramonto al levar del sole.

Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso, essere alte almeno 2 m e risultare non trasparenti.

Art.24 - Norme per la salvaguardia di ritrovamenti archeologici; storici e artistici

Ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico e artistico devono essere immediatamente posti a disposizione degli enti competenti, dandone immediata comunicazione al Sindaco, che a sua volta richiede l'intervento degli stessi entro i 15 giorni successivi.

I lavori - per la parte interessata dai ritrovamenti - devono essere sospesi per lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.



**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Il titolare dell'autorizzazione o della concessione edilizia, quando le opere di chiusura comportino l'occupazione temporanea di area pubblica, deve preventivamente richiedere all'Amministrazione Comunale la relativa e formale concessione: se la recinzione racchiude manufatti che interessino servizi pubblici deve essere consentito pronto libero accesso agli addetti a tali servizi.

Quando sia necessario prolungare l'occupazione oltre il termine stabilito, il titolare dell'autorizzazione o della concessione edilizia ha l'obbligo di presentare, almeno 15 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo della speciale concessione, indicando la presumibile durata dell'ulteriore occupazione.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di servirsi delle recinzioni prospettanti su spazi pubblici per le pubbliche affissioni senza che sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo.

Art.25 - Strutture provvisionali del cantiere di costruzione

Tutte le strutture provvisionali del cantiere edilizio (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti o simili) devono avere requisiti di resistenza e di stabilità ed essere dotati di protezioni per garantire l'incolumità



IL SEGRETARIO COMUNALE

delle persone e l'integrità delle cose: esse devono altresì conformarsi alle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Le fronti dei ponti verso strada vanno chiuse con stuoie o graticci o altro mezzo idoneo e provviste di opportune difese di trattenuta nonchè di idonei strumenti per lo scarico dei materiali.

Le scale aeree, i ponti mobili o gli apparecchi di sollevamento non possono essere posti in esercizio se non sono muniti di certificato di collaudo rilasciato dalle autorità competenti; ogni altro macchinario impiegato nei cantieri edili deve rispondere alle norme di legge e alle prescrizioni degli Enti cui è affidata la vigilanza in materia.

Art.26 - Obblighi da osservare in caso d'interruzione dei lavori o di sopraelevazione di costruzione

In caso di interruzione dei lavori devono essere eseguite le opere necessarie a garanzia della sicurezza, della igiene e del decoro.

In difetto il Sindaco ingiunge gli opportuni provvedimenti, salva la facoltà di intervento sostitutivo a spese dell'inadempiente.



IL SEGRETARIO COMUNALE

Nel corso dei lavori di sopraelevazione devono essere messe in atto tutte le misure idonee a tutelare gli eventuali occupanti della parte sottostante dell'edificio.

Art.27 - Tutela dei manufatti attinenti di servizi pubblici:ripristino di suolo pubblico


L'assuntore dei lavori, ove l'esecuzione dei lavori stessi comporti la manomissione del sottosuolo pubblico o la costruzione di assi-  
ti o ponteggi su area pubblica, deve richiedere preeventivamente le opportune prescrizioni all'Ufficio Tecnico Comunale e agli Enti di erogazione dei servizi al fine di evitare ogni danno a manufatti esistenti.

Ultimati i lavori, le opere di ripristino relative alle aree pubbliche devono essere eseguite in modo da garantire la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare.

La riconsegna delle aree avverrà, in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale.

La definitiva sistemazione del suolo pubblico viene eseguita a cura e spese del titolare dell'autorizzazione o della concessione edilizia in solido con l'assuntore dei lavori.

IL SEGRETARIO COMUNALE



TITOLO SESTO

Art.28 - Licenza d'uso e revisione periodica delle costruzioni

28.1 - Verifiche e visite tecniche ordinarie e straordinarie

Il titolare dell'autorizzazione deve segnalare l'inizio e la ultimazione dei lavori. Detti lavori non possono essere protratti oltre i 3 anni dalla data dell'Autorizzazione.

L'Amministrazione si riserva di disporre le verifiche ritenute necessarie.

Il titolare della concessione edilizia, oltre ad adempiere alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli, deve segnalare l'inizio dei lavori e successivamente richiedere ai competenti uffici Comunali una visita quando siano ultimati gli interventi relativi alle strutture portanti e una a intervento ultimato per le verifiche necessarie anche ai fini del rilascio della licenza d'uso.



L'Amministrazione Comunale ha, in qualsiasi momento facoltà di compiere visite straordinarie per accertare la conformità delle opere alla concessione o alla autorizzazione edilizia e ai relativi allegati.

#### 28.2 - Licenza d'uso

Nessuna nuova costruzione può essere occupata, parzialmente o totalmente, senza licenza d'uso rilasciata dal Sindaco.

Detta licenza è altresì necessaria per la rioccupazione di edifici che siano stati oggetto di interventi edilizi salvo che la concessione, rilasciata per gli stessi, non escluda espressamente la necessità della nuova licenza d'uso.

La licenza d'uso è rilasciata una volta compiute con esito positivo l'ispezione sanitaria, la verifica della conformità delle opere eseguite alla concessione edilizia e ogni altro ulteriore accertamento che l'Amministrazione ritenga necessario.

La domanda di licenza d'uso deve essere corredata da una dichiarazione di conformità al presente regolamento rilasciata congiuntamente, ognuno per quanto di sua pertinenza, dal proprietario, dal progettista e dal direttore dei lavori, dal rilevamento schematico degli impianti tecnologici della costruzione, dai



nullaosta e dai verbali dei collaudi richiesti per la prevenzione degli incendi, per le strutture in conglomerato cementizio, normale e precompresso, e metalliche nonchè di quelli prescritti da altre leggi o regolamenti.

La licenza d'uso è rilasciata entro novanta giorni dalla presentazione della domanda corredata dagli allegati di cui sopra.

Nella licenza d'uso è indicata la destinazione delle singole unità immobiliari e dei relativi accessori in conformità con le indicazioni rilevabili dagli elaborati allegati alla autorizzazione o alla concessione edilizia e loro eventuali e successive varianti.

La licenza d'uso non sostituisce le approvazioni o autorizzazione delle Autorità competenti, previste dalle norme in vigore, per le costruzioni non destinate alla residenza.

In caso di variazioni della destinazione d'uso di un fabbricato o di parte di esso, eseguito senza la necessaria e preventiva concessione, la licenza d'uso è revocata per la parte dell'immobile interessata dalle variazioni stesse.



TITOLO SETTIMO

DISPOSIZIONI VARIE

Art.29 - Apposizione di indicatori e altri apparecchi

L'Amministrazione Comunale può, per ragioni di pubblico interesse previo avviso alla proprietà, applicare (o fare applicare) sul fronte delle costruzioni:

- le targhe contenenti le indicazioni dei nomi assegnati alle aree pubbliche;
- cartelli per segnalazioni stradali;
- le piastrine e i capisaldi per indicazioni altimetriche, di tracciamenti, di idranti ecc.;
- le mensole, i ganci, le condutture per la pubblica illuminazione e per i servizi di trasporto pubblico, tramviari e filoviari;
- i cartelli indicatori dei pubblici servizi di trasporto e di pronto soccorso e delle farmacie;
- i cartelli segnalatori dei servizi statali di PP. TT., telefoni, monopolio e simili;
- gli orologi elettrici;
- gli avvisatori elettrici stradali con i loro accessori e ogni altro elemento indispensabile all'organizzazione degli spazi pubblici;

IL SEGRETARIO COMUNALE



- le targhe e gli apparecchi relativi ai pubblici servizi;

Le targhe delle vie, le piastrine, i capisaldi, gli avvisatori, gli orologi elettrici e i cartelli sopra indicati non devono in alcun modo essere sottratti alla pubblica vista.

Gli apparecchi elencati nel presente articolo non devono arrecare molestia all'utenza dello stabile.

L'installazione di quanto sopra elencato non deve costituire barriera visiva di disturbo del traffico o essere pericolosa per il pedone.

Il proprietario, prima di iniziare qualsiasi lavoro nella parte di un fabbricato alla quale sia apposto uno degli apparecchi o indicatori di cui ai comma precedenti, deve darne avviso al Sindaco o all'Ente interessato, che prescrivono nel più breve tempo possibile le cautele del caso.

La manutenzione degli oggetti, elencati nel presente articolo nonchè delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli Enti o privati installatori.

Gli indicatori e gli apparecchi di cui al presente articolo possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a tutela soltanto



IL SEGRETARIO COMUNALE

qualora non esistano ragionevoli alternative e con le attenzioni rese necessarie dalle caratteristiche delle costruzioni stesse e dell'ambiente.

Art.30 - Numero civico degli edifici

L'Amministrazione Comunale assegna il numero civico e i relativi subalterni da apporsi a spese del proprietario.

Le eventuali variazioni della numerazione civica, previa notifica dell'interessato, sono attuate a spese dello stesso.

Il numero civico deve essere collocato a fianco della porta di ingresso, a destra di chi lo guarda dallo spazio pubblico, a una altezza variabile da due metri a tre metri e deve essere mantenuto nella medesima posizione a cura del proprietario.

In caso di demolizione dell'edificio, di soppressione di porte esterne di accesso pedonale, di sostituzione con numeri luminosi o di variazioni della numerazione civica, il proprietario restituisce all'Amministrazione, nel termine di 15 giorni, gli indicatori assegnatigli.

In luogo del numero civico, come sopra assegnato, è ammessa a cura e spesa della proprietà, l'apposizione di indicatore in tutto conforme, ma luminoso nelle ore notturne.



Il relativo impianto di illuminazione e le condutture devono essere applicate in modo non visibile dalla strada.

Art. 31 - Sistemazione del marciapiede

L'Amministrazione Comunale provvede a sistemare il marciapiede lungo le proprietà poste in fregio a spazi pubblici comunali.

I proprietari devono sostenere la spesa di prima sistemazione e relativa pavimentazione dei marciapiedi fronteggianti le rispettive proprietà. La quota imputata per le parti di essi in fregio a spazi o costruzioni attraverso i quali sono accessibili immobili interni, è a carico di tutti i proprietari.

Art. 32 - Chiusura di aree edificabili e cave

Il Sindaco può per ragioni di sicurezza, di igiene e di decoro prescrivere che le aree inedificate in fregio a spazi pubblici siano chiuse con muri di cinta e cancellate o con recinzioni, che diano garanzie per stabilità e durata, che abbiano altezza non inferiore a 2,50 m. e non superiore a 3 m. e aspetto decoroso.

Le cave devono essere racchiuse con recinto per l'intero loro perimetro.



In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui sopra si provvede all'esecuzione d'Ufficio in danno del contravventore.

Art. 33 - Obbligo di manutenzione degli edifici e provvedimenti in caso di pericolo per la sicurezza

Tutti gli edifici esistenti dovranno essere mantenuti in ogni loro parte in piena conformità alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, igiene e decoro pubblico. Qualora l'Amministrazione Comunale accerti situazioni non conformi a tali disposizioni ordina il ripristino dell'edificio e la rimozione delle cause di insicurezza, di insalubrità o di indecorosità, concedendo termine per la esecuzione.

Scaduto tale termine provvede direttamente con rivalse sui proprietari salvo l'eventuale applicazione di quanto disposto all'art. 650 C.P.

Tali provvedimenti potranno anche avere carattere di urgenza in caso di pericolo per l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose.



IL PRESENTE REGOLAMENTO È STATO ADOTTATO DAL C.C.  
CON DELIBERA N° 62 DEL 22.3.1985.

IL SINDACO  
*[Handwritten signature]*




IL SEGRETARIO COMUNALE  
*[Handwritten signature]*

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DI QUESTO COMUNE PER  
15 gg. SENZA OPPOSIZIONI DAL 24.4.1985 ALL'8.5.1985.

Pozzuolo M. 19.3.1987


IL SEGRETARIO COMUNALE  
*[Handwritten signature]*



APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA - ASSESSO  
RATO AL COORDINAMENTO PER IL TERRITORIO - NELLA SEDUTA DEL  
20.1.1987 CON DELIBERAZIONE N° 16869.

Pozzuolo M. 19.3.1987

IL SINDACO  
*[Handwritten signature]*




IL SEGRETARIO COMUNALE  
*[Handwritten signature]*

RI-PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DI QUESTO COMUNE PER 15 gg.  
SENZA OPPOSIZIONI DAL 3.3.1987 AL 17.3.1987.

Pozzuolo M. 19.3.1987

IL SINDACO  
*[Handwritten signature]*



IL SEGRETARIO COMUNALE  
*[Handwritten signature]*

- Variante delibera C.C. n° 169/88 approvata con delibera di G.R.L. n° 51427 del 06/02/1990 e pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. Dal 16/03/1990 al 30/03/1990.
- Variante delibera C.C. n° 64/94 pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 13/07/1994 al 27/07/1994 e ripubblicata dal 22/11/1994 al 06/12/1994.
- Variante delibera C.C. n° 14/2001 pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 06/12/2000 al 08/01/2001.
- Variante delibera C.C. n° 30/2001 pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 19/02/2001 al 30/03/2001.